

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS NATURALE, MODELLO AD-2, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018

### **PREMESSA**

L'art. 26, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del medesimo art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta.

Il gestore della rete di gasdotti nazionale, su propria richiesta, può rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, come previsto dal comma 8 dell'articolo in parola. In tal caso, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale in qualità di soggetto obbligato, ma limitatamente all'accertamento e alla liquidazione delle suddette quantità.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione annuale prevista dal predetto comma 13, vengono distinti in relazione all'attività svolta o all'impiego cui destinano il gas, in coerenza con le tipologie indicate dai suddetti commi 7 e 8:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default;
- Uso proprio;
- Vettoriamento.

Il comma 14, del ripetuto art. 26, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di vettoriamento del gas naturale, che sono tenuti a fornire i dati riepilogativi del gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati mediante la presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa.

In relazione alle suddette distinzioni, il modello AD-2 di riferimento per la dichiarazione annuale fissa le modalità di rappresentazione dei dati richiesti per l'accertamento del debito d'imposta e per la conseguente determinazione del conguaglio e delle rate di acconto, da parte dei diversi soggetti obbligati, nonché per il riepilogo delle quantità di gas naturale trasportato e distribuito, da parte dei soggetti che svolgono l'attività di vettoriamento.

Si fa presente che, in base alle informazioni sulla tipologia del soggetto tenuto all'adempimento dichiarativo, da questi inserite nella procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione, la procedura stessa evidenzia i quadri ritenuti, in linea di massima, più appropriati.

Ovviamente, la selezione proposta dalla procedura informatica è puramente indicativa e non perentoria, non potendo selezionare puntualmente i soggetti dichiaranti in base alle generiche informazioni inserite.

In relazione a ciò, ad esempio, la compilazione dell'allegato concernente l'elenco dei propri fornitori, proposto indifferentemente per i soggetti obbligati, non è dovuta per i gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, anche quando siano essi stessi soggetti obbligati per gli usi propri (consumo di gas naturale connesso e necessario alle attività di stoccaggio - Circolare n. 37/D/2007, paragrafo 5.3.2.) o per l'attività di vettoriamento (consumo di gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto).

Rispetto alla precedente annualità è proseguita la razionalizzazione del modello e delle modalità di rappresentazione dei dati utili per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa con le seguenti modifiche e integrazioni:

- nei quadri "B-GAS NATURALE ESTRATTO" e "D- GAS NATURALE VENDUTO" è stata inserita la richiesta di un'ulteriore informazione relativa alle infrastrutture verso le quali o mediante le quali viene "estratto" o "venduto" il gas. Viene sostanzialmente richiesto di indicare il codice catastale del comune dove insiste *l'infrastruttura o il punto di riconsegna* a cui si riferisce la movimentazione dichiarata.
  - Per la compilazione del quadro "B-GAS NATURALE ESTRATTO" viene richiesto di distinguere, per la tipologia di estrazione "A", le quantità vettorate verso altre infrastrutture, *che vengono ora individuate anche* mediante l'indicazione del codice catastale del comune dove sono localizzate. Per la tipologia di estrazione "B", concernente le quantità di gas naturale riconsegnato alle società di vendita presso i PDR dei clienti finali collegati alla propria rete, l'indicazione del codice catastale del comune è utile nel caso in cui la rete interessi più comuni.
  - Per la compilazione del quadro "D-GAS NATURALE VENDUTO" (compilato dai soggetti obbligati che fatturano *il gas naturale* ai consumatori finali e relativo *al prodotto* fatturato a propri clienti o ad altri operatori del mercato), l'indicazione del codice catastale del comune viene richiesta per individuare la rete di distribuzione attraverso la quale avviene la fornitura di gas naturale a consumatori finali (tipologia di vendita "E") oppure per individuare l'infrastruttura dei soggetti che gestiscono impianti (tipologia di vendita "C") o, ancora, l'impianto dell'acquirente di GNL (tipologia di vendita "H");
- nei quadri "G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" e "I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA" per i consumi a cui è stata applicata l'accisa, nei quadri "F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE" e "M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE" per i consumi a cui è stata applicata l'addizionale regionale, nonché nel quadro "H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE", il dato da inserire nel rigo concernente le quantità di gas naturale impiegato o fatturato in usi industriali viene oggi distinto in relazione alla soglia di consumo *di 1.200.000*

mc/anno prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge n. 203/2008, per l'applicazione della riduzione del 40% dell'aliquota d'accisa sul gas naturale per combustione per "usi industriali", riservata ai consumi degli "utilizzatori industriali", con esclusione degli utilizzatori termoelettrici (per i quali si fa rinvio alla specifica tassazione del gas naturale per la produzione di energia elettrica).

Pertanto:

- nel rigo "per consumi fino a 1.200.000 mc/anno" andranno inserite tutte le quantità assoggettate all'aliquota per usi industriali: sia quelle relative alle forniture di gas naturale ad utilizzatori industriali con consumi annuali non superiori alla predetta soglia, sia quelle relative ad altri consumatori ai quali non si applica la riduzione in parola quando anche registrino un consumo superiore a 1.200.000 mc/anno;
  - nel rigo "per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno", **che dovrà essere compilato solamente per le forniture effettuate nei confronti di soggetti aventi diritto alla riduzione dell'accisa prevista dall'art. 2, comma 11, della legge n. 203/2008**, andranno inseriti solamente i consumi superiori alla soglia suddetta effettuati dai medesimi soggetti.
- l'allegato relativo all'elenco dei clienti è stato implementato con la richiesta di maggiori informazioni relative alle forniture da assoggettare a tassazione diversa da quella per usi civili. In particolare, viene richiesto l'identificativo del PDR, la quantità fornita, l'indirizzo della fornitura e il relativo codice catastale del comune nonché l'importo dell'accisa corrispondente, se dovuta.

**Considerate le novità introdotte, si fa presente che in questa fase di prima applicazione delle modifiche sopra accennate, l'inserimento dei dati ad esse relativi è facoltativo, fermo restando che i dati medesimi dovranno essere obbligatoriamente inseriti, con le modalità richieste, nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2019.**

La dichiarazione annuale dei soggetti obbligati ha per oggetto il gas naturale fatturato, quello impiegato per usi propri che non prevedono fatturazione, nonché tutti i consumi dello stesso - anche irregolari - di cui il dichiarante ha conoscenza. In relazione a ciò sono rappresentate in un unico modello tanto le esigenze erariali, con i dati riguardanti l'accisa, quanto le esigenze delle regioni, con i dati analitici per la determinazione dell'addizionale regionale e dell'imposta regionale sostitutiva, istituite per le sole Regioni a statuto ordinario dal Decreto Legislativo del 21 dicembre 1990 n. 398.

## **1. GENERALITÀ**

Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato - Soggetto non obbligato*);

- un prospetto annuale del gas naturale movimentato (quadri “A-GAS NATURALE INTRODOTTO” - “B-GAS NATURALE ESTRATTO”);
- un prospetto annuale del gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO”);
- un prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato per ambito comunale (quadri “E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA” - “F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE” - “G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO”);
- un prospetto delle rettifiche di fatturazione per ambito comunale (quadro “H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE”);
- un prospetto di liquidazione dell'accisa per ambito provinciale (quadro “I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA”);
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, per ambito provinciale (quadro “L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA”);
- un prospetto di liquidazione dell'addizionale regionale per ambito provinciale (quadro “M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE”);
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, per ambito provinciale (quadro “N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE”);
- un prospetto di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale (quadro “O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA”);
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, per ambito provinciale (quadro “P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA”);
- un allegato concernente l'elenco dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile, per ambito provinciale;
- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore del gas naturale, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta (art. 26, comma 13, del testo unico), oppure per riepilogare le movimentazioni del prodotto (art. 26, comma 14, del testo unico).

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta:

<b>Tipo operatore</b>	<b>Attività/Tipo impianto</b>	<b>Quadri</b>
Soggetto obbligato	Vendita al consumatore finale, Servizio di default	D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P Elenco clienti agevolati Elenco propri fornitori
	Uso proprio	A, B, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P Elenco propri fornitori
	Vettoriamiento	A, B, G, I, L

Soggetto non obbligato	Vettoriamento, Coltivazione, Rigassificazione, Stoccaggio	A, B
------------------------	---	------

Come accennato in premessa, in relazione a quanto previsto dai commi 8 e 14 del citato art. 26, il gestore della rete di gasdotti nazionale, che svolge l'attività di trasporto del gas naturale per conto dei soggetti obbligati e in relazione alla quale è tenuto a fornire i dati della sola movimentazione fisica del prodotto trasportato (quadri "A" e "B"), può essere considerato esso stesso soggetto obbligato relativamente al solo gas impiegato nella propria attività di vettoriamento.

In tale evenienza, può essere presentata un'unica dichiarazione annuale, in qualità di soggetto obbligato per vettoriamento, contenente sia i dati della movimentazione del gas richiesti dal comma 14, che i quantitativi assoggettati ad accisa per il particolare uso proprio di cui al comma 8 e, conseguentemente, la liquidazione ed il riepilogo e saldo dell'accisa (quadri "G", "I" e "L"). Non è dovuta la compilazione dell'elenco propri fornitori.

## 2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio vanno forniti i dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

- Soggetto obbligato**, il cui modello dichiarativo viene proposto sulla base di un ulteriore distinguo:
  - Vendita al consumatore finale/servizio di default**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale fatturato ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento e liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile e la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori (per il servizio di default si veda quanto indicato nella nota n. 27290 del 14 marzo 2013);
  - Uso proprio**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale ricevuto, del consumo nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
  - Vettoriamento**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla movimentazione gas naturale, al consumo per uso proprio nell'attività di vettoriamento, all'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa sui quantitativi consumati per uso proprio.

- **Soggetto non obbligato**, tenuto a fornire i dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati, mediante la compilazione dei quadri del prospetto del gas naturale movimentato.

Va inoltre indicato:

- il “Codice Accisa” o il “Codice Ditta” identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici “IT00” sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri);
- la denominazione della ditta;
- l’ubicazione (comune e indirizzo) della sede, ovvero dell’impianto.

La dichiarazione prevede anche l’indicazione della denominazione e della sede dell’Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il codice.

Come periodo è prestampato l’anno di imposta 2018.

Va infine indicato il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

### **3. GAS NATURALE INTRODOTTO**

Nel quadro A-GAS NATURALE INTRODOTTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o prelievo.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo;
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi;
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali);
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti;
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti;
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.;
- totale metri cubi introdotti.

Per “Codice identificativo” si intende il codice accisa, il codice ditta, la partita IVA o il codice fiscale.

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che Extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si

può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il Codice identificativo del fornitore e sostituendolo con la dicitura “per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero”.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta.

#### **4. GAS NATURALE ESTRATTO**

Nel quadro B-GAS NATURALE ESTRATTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale:

- estratto verso altri impianti (tipologia di estrazione “A”);
- estratto verso i consumatori finali per conto dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (tipologia di estrazione “B”).

Per la tipologia di estrazione “A”, viene richiesto di indicare il codice identificativo delle infrastrutture destinatarie del gas estratto nonché il codice catastale del comune dove sono localizzate.

Per la tipologia di estrazione “B”, viene richiesto di indicare il codice identificativo dei soggetti obbligati per conto dei quali il gas naturale è stato distribuito (riconsegnato alle società di vendita presso i propri PDR) nonché il codice catastale del comune, utile nel caso in cui la rete interessi più comuni.

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro.

#### **5. GAS NATURALE VENDUTO**

Nel quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO” del prospetto annuale del gas naturale commercializzato vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale:

- venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia di vendita “C”);
- venduto ad altri operatori del mercato (venditori/grossisti/uso proprio) (tipologia di vendita “D”);
- venduto ai consumatori finali (tipologia di vendita “E”);
- venduto a clienti UE (tipologia di vendita “F”);
- venduto a clienti extra UE (tipologia di vendita “G”);
- venduto a mezzo di contenitori di stoccaggio (tipologia di vendita “H”).

È obbligatoria l'indicazione del codice identificativo (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) dell'acquirente per le tipologie di vendita "C", "D" e "H" o del codice identificativo (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) della rete di distribuzione attraverso la quale avviene la fornitura di gas naturale ai consumatori finali per la tipologia di vendita "E".

E' richiesta l'indicazione del codice catastale del comune nel cui territorio insiste l'infrastruttura/impianto, per le tipologie di vendita "C" e "H", così come è richiesta l'indicazione del codice catastale del comune nel cui territorio si trovano i punti di riconsegna a cui si riferisce la movimentazione dichiarata.

Per le tipologie di vendita "F" e "G" deve essere indicata la sigla del Paese comunitario o di quello extra comunitario del cliente.

Nel rigo "TOTALE" va riportato il totale generale del quadro.

## **6. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO**

Tale prospetto si compone di tre quadri:

- quadro E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA, che comprende le tipologie di consumo esenti dal pagamento dell'accisa e tipologie escluse dal campo di applicazione dell'accisa;
- quadro F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE, che comprende le tipologie di consumo assoggettate tanto all'accisa quanto all'addizionale regionale, la cui compilazione è utile laddove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base a più fasce climatiche, per cui è necessaria la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce per la corretta applicazione dell'addizionale regionale. Considerato che la rappresentazione dei consumi per ambito comunale confluisce nel corrispondente quadro per la liquidazione dell'addizionale su base provinciale, è dovuta la compilazione di questo quadro per ogni comune appartenente ad una provincia nella quale siano state fissate le suddette differenziazioni di aliquota, indicando la fascia appropriata. Se invece le aliquote dell'addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro "G" del totale gas naturale fatturato o impiegato;
- quadro G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO, comprende tutte le tipologie di consumo assoggettate all'accisa, nel quale vanno indicati anche i quantitativi di gas naturale eventualmente già indicati nel quadro "F", al fine di consentire i corretti puntamenti con i rispettivi quadri di liquidazione.

Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra "UTENZE DEL CENTRO-NORD" e "UTENZE DEL MEZZOGIORNO", in considerazione delle differenti aliquote di accisa a cui assoggettare le forniture, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente al comune cui il prospetto è riferito.

**Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.**

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le Regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

Nei prospetti sono richiesti, per ogni voce, il numero delle utenze fornite e la quantità in metri cubi.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato - risultanti dal prospetto annuale del quadro "E" - limitatamente agli usi esenti della tabella "A" del testo unico, vanno riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole Regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo, a partire dal quadro "G" per l'accisa, e a partire dal quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima solo per le sole Regioni a statuto ordinario). In assenza del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato a partire dal quadro "G".

## **7. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE**

Il quadro H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE del prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile all'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, attinenti anche a periodi non compresi nell'anno in dichiarazione e può essere ugualmente utilizzato anche nel caso sia stato fatturato nel corso del 2018 gas naturale fornito in vigenza di modalità di tassazione non più attuali quali, ad esempio, la ripartizione delle aliquote di accisa per usi civili in base alle tariffe T1 e T2.

In merito all'utilizzo di tale quadro, si tenga anche conto di quanto indicato nella nota 127213 del 4 novembre 2013, circa gli addebiti effettuati per imposta regionale sostitutiva su forniture di gas naturale effettuate *"nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed a membri di dette organizzazioni, alle Forze Armate del trattato del Nord Atlantico, nel quadro di un accordo con Paesi terzi che consenta anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto"*.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non determinano un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi assoggettati ad accisa o alle imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa;
- addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario);
- imposta regionale sostitutiva (per le sole Regioni a statuto ordinario).

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno " - " in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione "a debito" degli utenti e rettifiche "a credito".

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

## 8. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA dell'omonimo prospetto, va compilato per ambito provinciale ed è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di carburazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- ⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- ⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Qualora nel corso del 2018 sia stata attivata una fornitura di gas naturale in una nuova provincia rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali.

Il quadro consente di calcolare, aggregando per competenza provinciale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi (riportate per ambito comunale nei quadri "G"), i relativi importi dovuti.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con riferimento alle voci del totale gas naturale fatturato o impiegato (quadro "G") indicate rigo per rigo, i quantitativi di gas naturale fatturati o impiegati alle singole tipologie di utilizzo. Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra "UTENZE DEL CENTRO-NORD" e "UTENZE DEL MEZZOGIORNO", in considerazione delle differenti aliquote di accisa, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente alla provincia cui il prospetto è riferito.

La somma dei consumi indicati su ogni rigo del prospetto provinciale per la liquidazione dell'accisa, deve coincidere con la sommatoria dei metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento dei quadri "G" relativi ai comuni di appartenenza della provincia cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota dell'accisa. In caso di una o più variazioni delle aliquote nel corso dell'anno, si utilizzano per i soli righi interessati due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata. L'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo "arrotondamenti" deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l'eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro "H".

L'indicazione di tale differenza è utile alla liquidazione del debito d'imposta, in quanto l'accisa dovuta sui consumi fatturati nell'anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l'aliquota; quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell'arrotondamento ed ogni singolo importo così liquidato rappresenta l'accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all'erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

I totali dei singoli capitoli di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna "Imposta", vanno trascritti nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'accisa della corrispondente provincia.

## 9. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Il quadro L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA contiene i dati per il conteggio analitico della accisa dovuta per ambito provinciale ed è suddiviso in due sezioni, in coerenza con quanto indicato nel precedente prospetto di liquidazione dell'accisa, corrispondenti ai due distinti capitoli di entrata del bilancio statale.

Tale quadro consente di determinare per ambito provinciale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2018 (nella precedente dichiarazione) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2018 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro "I", nonché di indicare le rate di acconto dovute per il 2019.

Per ciascuno dei capitoli di imputazione devono essere indicati i seguenti dati:

- **accisa liquidata**, desunta dal rigo TOTALE CAPITOLO della corrispondente sezione del quadro "I" di liquidazione dell'accisa relativo alla medesima provincia;
- **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione**, desunta dal rigo del totale acconti del corrispondente (per provincia e per sezione) quadro "L" della dichiarazione 2017 (rigo L5 oppure rigo L10), salvo diversa successiva rideterminazione da parte dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote, da parte dell'Azienda. In pratica, l'importo da indicare deve corrispondere al debito d'imposta calcolato sull'imponibile accertato nella

precedente dichiarazione annuale, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2018 sulla base del conguaglio 2017 o di crediti pregressi. Se la dichiarazione annuale è relativa al primo anno di attività, l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente.

Nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si è provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto, avendo inserito i dati delle suddette fatture nel quadro "G" o nel quadro "H".

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a credito**;

→ **ratei mensili in acconto**, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2019. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2018. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base risulta essere un dodicesimo dell'accisa liquidata, rispettivamente, per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6. Nel caso in cui l'attività sia stata iniziata nel corso del 2018, la rata base risulta essere quota parte dell'accisa liquidata, determinata in relazione ai mesi di attività. In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- √ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2019, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2019 nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2019, la rata di gennaio ("01") avrà lo stesso valore della rata base determinata per il 2018. All'importo della rata base per il 2019 da indicare come rata mensile in acconto di febbraio ("02") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata base 2019 e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base 2019. Le altre rate mensili in acconto (da "03" a "12") assumeranno il valore costante della rata base 2019, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base 2019: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo
- √ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2019, la rata da indicare per il mese di febbraio ("02") avrà lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. All'importo della rata base per il 2019 da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo ("03") andrà sommato se positivo, o sottratto se

negativo, il conguaglio tra la rata base 2019 e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base 2019. Le altre rate mensili in acconto (da "04" a "12") assumeranno il valore costante della rata base 2019, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base 2019 e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base 2019: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo.

**Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2018 e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da "01" a "12" senza che agli stessi sia sommato il conguaglio accisa a debito (rispettivamente, per capitolo, L3 o L8) o sottratto il conguaglio accisa a credito (rispettivamente, per capitolo, L4 o L9).**

**Detti ratei vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto del conguaglio o per la presenza di crediti pregressi.**

→ **totale acconti**, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto. In assenza di variazione di aliquota, salvo casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2018) risultino di importo superiore all'accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell'accisa riguardi un'attività iniziata in corso d'anno, il totale acconti dovrebbe coincidere con l'importo riportato, rispettivamente, per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

## **10. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE**

Il quadro M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare l'addizionale regionale dovuta per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, riportate per ambito comunale nei quadri "F".

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono desunte dall'aggregazione per ambito provinciale delle quantità di gas naturale indicate nei quadri "G" corrispondenti ai comuni appartenenti alla provincia cui la liquidazione dell'addizionale si riferisce, utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili, per cui vanno sommati i consumi eventualmente distinti (nell'ambito della stessa provincia) tra utenze del centro-nord e utenze rientranti nei territori del mezzogiorno.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

L'utilizzo delle colonne "Consumi", "Aliquota" e "Imposta" è analogo a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

## **11. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE**

Il quadro N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato per ambito provinciale, solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'*addizionale liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE indicato nel quadro "M" di liquidazione dell'addizionale regionale della medesima provincia.

La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro è del tutto analoga a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa.

## **12. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA**

Il quadro O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa riportate per ambito comunale nei quadri "E".

Come chiarito nella nota n. 92853 del 7 agosto 2013, integrata dalla nota n. 127213 del 4 novembre 2013, già richiamate in premessa alle presenti istruzioni, il quadro "O" riguarda quegli impieghi del gas naturale per i quali vige l'esenzione dall'accisa, in virtù dei punti 6, 7, 14, 16 della Tabella A allegata al testo unico attualmente in vigore ed ai quali si applica l'imposta regionale sostitutiva come sancito dall'art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

L'utilizzo delle colonne "Consumi", "Aliquota" e "Imposta" è analogo a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.

### **13. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA**

Il quadro P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'*imposta liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA del quadro di liquidazione "O" dell'imposta regionale sostitutiva della medesima provincia.

La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro è del tutto analoga a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa.

### **14. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE**

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale:

- per impieghi non soggetti a tassazione o esenti (quadro "E");
- per impieghi per uso industriale, diverso da quelli degli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo superiore a 1.200.000 metri cubi (quadro "G"-rigo G1);
- per impieghi degli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo superiore a 1.200.000 metri cubi (quadro "G"-rigo G2);
- per impieghi previsti dal punto 11 Tabella A (quadro "G"-rigo G11 o rigo G12);
- per autotrazione (quadro "G"-rigo G13);
- per impieghi previsti dal punto 10 Tabella A (quadro "G"-rigo G14);
- per impieghi previsti dal punto 16bis Tabella A (quadro "G"-rigo G15).

Per ogni fornitura va indicato:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale). Per la tipologia di utilizzo E8, l'indicazione può essere omessa, per le tipologie di utilizzo E9 ed E10, può essere indicata la sigla del Paese comunitario o di quello extra comunitario del cliente, in luogo del codice identificativo;
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (PDR) cui si riferisce la fornitura. Nel caso di fornitura di GNL mediante contenitori di stoccaggio criogenici installati presso l'utilizzatore, potrà essere indicato l'identificativo dell'impianto di stoccaggio, se univoco. Per le tipologie di utilizzo E8, E9 ed E10, in luogo del codice identificativo, può essere indicata la sigla del Paese extra comunitario verso il quale viene effettuata l'esportazione del prodotto, ovvero la sigla del Paese comunitario o di quello extra comunitario del cliente;
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, riconosciuta avente diritto al trattamento fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E14); mentre per il gas fatturato o impiegato in usi diversi da quello civile, con l'applicazione di un'aliquota specifica o agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G2, G11, G12, G13, G14 e G15);
- la modalità di applicazione del trattamento tributario identificato al punto precedente mediante la relazione quadro/rigo, che viene qui distinto in:
  1. "*intera fornitura (100%)*", per indicare, sia per le tipologie di utilizzo del quadro E, sia per quelle del quadro G sopra specificate, che il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è riferito al 100% del gas naturale fornito;
  2. "*a forfait*", se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato su una parte dei consumi fatturati (in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata;
  3. "*mediante misura (a contatore/misuratore)*", se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato ad una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (mediante misura);
- la quantità fornita in mc (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);
- l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di riconsegna del cliente (PDR) o dell'impianto di stoccaggio del GNL presso l'utilizzatore. Per le tipologie di utilizzo E8, E9 ed E10 l'indicazione può essere omessa;
- l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
- la data di inizio del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione o la data di inizio della fornitura, se attivata in corso d'anno, alla quale viene applicata l'aliquota usi industriali, l'esclusione dalla tassazione o l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'aliquota usi industriali, l'esclusione dalla tassazione o l'agevolazione, nei casi di modifica o cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

## 15. ELENCO PROPRI FORNITORI

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, diversi dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi al gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto, indicando la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

L'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistato il gas naturale, da distinguere in:
  - a. nazionale;
  - b. UE;
  - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto.